



VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 31 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione periodica e censimento annuale delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2020.

L'anno **duemilaventuno**, addì **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **19:00** in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del DL 18/2020 conv. in L 24.04.2020 n. 27, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale, composto dai signori:

		ASSENTI	
		GIUSTIFIC.	INGIUSTIFIC.
Sandri Clelia	Sindaco		
Berti Giulia	Consigliere	X	
Bragagna Mauro	Consigliere		
Degasperi Mariano	Consigliere		
Faustini Rosanna	Consigliere		
Filippi Ettore	Consigliere		
Filippi Vigilio	Consigliere		
Filippo Cosima Luigia	Consigliere		
Monreal Dolores del Carmen	Consigliere		
Olimpo Francesco	Consigliere		
Pedroni Gabriella	Consigliere		
Pellegrini Chiara	Consigliere	X	
Puccio Pietro	Consigliere	X	
Recchia Andrea	Consigliere		
Ress Daniele	Consigliere		
Tabarelli Samuel	Consigliere		
Trapin Marco Emilio	Consigliere	X	
Ziglio Alessandro	Consigliere	X	

Assiste il Segretario comunale signora: **dott.ssa Annamaria Quaglia** anch'esso in collegamento video.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, **la sig.ra Rosanna Faustini** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

OGGETTO: Revisione periodica e censimento annuale delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2020.

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti.

Premesse.

In base all'art. 24, co. 1, del DLgs 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP. Si richiama la LR n.13 del 19.10.2016 con cui il Consiglio della Regione Autonoma Trentino Alto Adige ha istituito la fusione del Comune di Faedo per aggregazione al Comune di San Michele all'Adige con decorrenza 1 gennaio 2020 e si procede quindi all'elencazione degli atti assunti in merito all'oggetto separatamente dalle due Amministrazioni fino al 31.12.2019.

Una volta operata la ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Si richiamano l'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e l'art. 24 comma 4 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm., ai sensi dei quali gli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate. Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 DLgs. 19 agosto 2016, n. 175 e trovano applicazione "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017" (art. 7 co. 11, LP 29 dicembre 2016, n. 19).

Si richiamano le seguenti delibere:

- n. 18 di data 26 settembre 2017 del Consiglio comunale di San Michele all'Adige con cui è stata approvata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute del Comune alla data del 31 dicembre 2016, dando atto che a seguito di tale ricognizione non sussistevano ragioni per dismettere le partecipazioni né per razionalizzarle.
- n. 13 di data 27 settembre 2017 del Consiglio Comunale di Faedo con cui è stata approvata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute del Comune alla data del 31 dicembre 2016, dando atto che a seguito di tale ricognizione non sussistevano ragioni per dismettere le partecipazioni né per razionalizzarle.
- n. 32 di data 27 dicembre 2018 del Consiglio comunale di San Michele all'Adige, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31.12.2017 e si è dato atto di non procedere ad un programma di razionalizzazione societaria.
- n. 23 di data 19 dicembre 2018 del Consiglio comunale di Faedo, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31.12.2017 e si è dato atto di non procedere ad un programma di razionalizzazione societaria.
- n. 29 di data 16 dicembre 2019 del Consiglio comunale di San Michele all'Adige, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31.12.2018 e si è dato atto di non procedere ad un programma di razionalizzazione societaria.
- n. 19 di data 17 dicembre 2019 del Consiglio comunale di Faedo, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31.12.2018 e si è dato atto di non procedere ad un programma di razionalizzazione societaria.
- n. 21 di data 29 dicembre 2020 del Consiglio comunale di San Michele all'Adige, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Faedo alla

data del 31.12.2019 e si è dato atto di non procedere ad un programma di razionalizzazione societaria.

- n. 22 di data 29 dicembre 2020 del Consiglio comunale di San Michele all'Adige, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di San Michele all'Adige alla data del 31.12.2019 e si è dato atto di non procedere ad un programma di razionalizzazione societaria.

Con circolare del Consorzio dei Comuni Trentini, ns. prot. 9848 di data 26 ottobre 2021, è stato confermato che la ricognizione ordinaria delle partecipazioni, alla luce della normativa provinciale, assumendo cadenza triennale a partire dal 2018 con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017, ha carattere obbligatorio per l'anno 2021 con riferimento alle partecipazioni possedute al 31.12.2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso.

Ravvisata pertanto la necessità di effettuare la revisione periodica ed il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di San Michele all'Adige al 31 dicembre 2020.

Visto che nel provvedimento di ricognizione, di competenza del Consiglio comunale, vanno considerate esclusivamente le partecipazioni in società, come definite dall'art. 3 co. 1 lett. l) d.lgs. n. 175/2016, detenute in forma diretta ovvero indiretta, purché attraverso società o altri organismi soggetti a controllo, anche congiunto, da parte dell'amministrazione pubblica. Non sono prese in considerazione le partecipazioni in associazioni, fondazioni o altri enti di diritto privato, né le partecipazioni indirette detenute per il tramite di organismi non controllati dall'Ente locale.

Visto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) d'intesa con la Corte dei Conti il 26.11.2020 ha pubblicato sul sito internet del Ministero le linee guida concernenti la redazione del provvedimento di ricognizione ed eventuale razionalizzazione fatta salva la verifica di compatibilità di quanto ivi indicato con le peculiarità del contesto normativo locale. Ciò in quanto *“le disposizioni del TUSP, adottate con atto avente forza di legge ordinaria, si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano solo se contengono una disciplina compatibile con quella eventualmente prevista, per la medesima materia, dai loro statuti, adottati con legge costituzionale, e dalle relative norme di attuazione.”*

Contestualmente, è stato annunciato che, unitamente alla raccolta degli esiti della ricognizione in oggetto, di cui è dovuta comunicazione alla Struttura ministeriale ed alla Sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti ex art. 20 co. 3 d.lgs. n. 175/2016, si procederà alla raccolta dei dati di cui al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche, previsto all'art. 17 DL n. 90/2014. La raccolta dei dati riferiti ad entrambi gli adempimenti sarà effettuata mediante il portale “Partecipazioni” del sito del MEF, secondo le indicazioni contenute nelle citate linee guida.

Entrambi gli adempimenti si riferiscono alla situazione delle partecipazioni detenute dall'ente pubblico al 31.12.2020.

Come messo in evidenza dalle citate linee guida con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del D. Lgs. n.175/2016 (TUSP) in materia di *razionalizzazione periodica* si integreranno con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle *partecipazioni e dei rappresentanti* condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei conti. Pertanto, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro saranno acquisiti sia i dati relativi alla razionalizzazione periodica sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti.

Richiamate la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini ns. prot. n. 9848 dd. 26.10.2021 esplicativa degli adempimenti in materia e la circolare ns. prot. n. 10893 dd. 23.11.2021 contenente indicazioni per la ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche, nonché le schede delle Società che hanno visto nel Consorzio l'Ente tramite per la comunicazione dei propri dati.

Ritenuto necessario elencare nello specifico le partecipazioni dirette e indirette del Comune di San Michele al 31.12.2020 come riportato nell'allegato A alla presente deliberazione.

Viste le schede di dettaglio delle singole partecipate sopra menzionate e depositate agli atti.

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Ritenuto opportuno proporre la conferma dei dati contenuti nel richiamato piano operativo e di mantenere la situazione attuale delle partecipazioni possedute dal Comune, in quanto le medesime soddisfano i requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata.

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 239 del T.U.E.L., non risulta necessario il parere del Revisore, in quanto non risulta alcuna operazione di razionalizzazione, alienazione, liquidazione o altra attività comportante la modifica della gestione del servizio.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visti:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2;
- la L.P. 1/2005;
- la L.P. 27/2010;
- il D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- la L.P. n. 18/2015 “modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al DLgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L n.42/2009)
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Inseriti nella presente deliberazione i pareri favorevole di regolarità tecnica amministrativa e contabile acquisiti sulla proposta di deliberazione, come prescritto agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente, votazione avente valenza anche di immediata eseguibilità.

D E L I B E R A

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2020 dal Comune di San Michele all'Adige direttamente e indirettamente, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, dell'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 e dell'art. 24 comma 4 della L.P. 19/2016, come da schede depositate agli atti e come risultante dall'allegato A al presente provvedimento.
2. Di dare atto che la presente deliberazione non individua un programma di razionalizzazione societaria, confermando il contenuto dei precedenti provvedimenti consiliari in materia citati in premessa.
3. Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate del Comune.
4. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014, dell'art. 21 del D.Lgs. 100/2017 e dell'art. 15 del D.Lgs. 175/2016, attraverso l'applicativo

Partecipazione del Portale Tesoro, con le modalità indicate nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

5. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
6. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Deliberazione Consiglio comunale nr. 31 dd. 15.12.2021.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Rosanna Faustini
(firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi, a partire dal **17.12.2021**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Certificato di esecutività

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.